



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice, letto il ricorso con il quale l'Avv. ricorrente chiede l'emissione del decreto ingiuntivo per compensi professionali il cui ammontare non è stato previamente concordato con il cliente, rileva quanto segue.

L'art. 633 c.p.c. legittima al rito monitorio il creditore di una somma "liquida" di danaro; il credito è liquido quando risulti determinato nel suo ammontare.

Al giudice che emette il decreto ingiuntivo è quindi inibito di procedere egli stesso alla "liquidazione" di un credito non (ancora) liquido.

La previsione di cui all'art. 636 cpc era strettamente ancorata al sistema delle tariffe professionali che risulta integralmente abrogato (non solo per gli avvocati ma per tutte le professioni inserite nel sistema ordinistico) dall'art. 9 della legge n. 27 del 2012 che al comma 4° ha previsto che: *"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. Il comma 5° dispone: "Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.".*

Proprio in virtù della suddetta norma di legge una parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto implicitamente abrogato il potere di opinamento delle associazioni professionali in quanto esso si basava sul sistema tariffario ormai non più in vigore (in tal senso Tribunale, Varese, sez. I civile, decreto 11/10/2012; Tribunale di Verona, decreto del 25.09.2013).

Successivamente, con legge del 31/12/2012 n° 247 è stata introdotta la nuova disciplina della professione forense. E' qui d'interesse l'art. 13 che disciplinando il conferimento dell'incarico ed il compenso ha previsto:

al 1° comma che l'incarico può essere anche svolto a titolo gratuito;

al 2° comma che *Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.*

Al 5° comma che *Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.*

Al 6° comma che *I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.*

Al 9° comma che *In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.*

Questo testo normativo, entrato in vigore dopo l'abrogazione del sistema tariffario, non ne ha certamente determinato la reviviscenza per i soli esercenti le professioni legali, conclusione che risulterebbe sistematicamente inspiegabile per l'ingiustificata differenziazione del trattamento rispetto a quello riservato a tutte le altre professioni. Tanto ciò è vero che è stata ribadita e rafforzata la *regola* della libera contrattazione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico (comma 2). La giurisprudenza di legittimità ha ammesso, peraltro, che la pattuizione del compenso possa avvenire anche successivamente (Cass. Civ, Sez. III, sent. n. 2169 del 4 febbraio 2016).

Ai fini che qui interessano si tratta di stabilire se il credito del professionista possa ritenersi liquido, sebbene non pattuito, per effetto del parere rilasciato dall'ordine professionale in forza del comma 9 dell'art. 13.

E la risposta è negativa in forza delle seguenti considerazioni.

Una volta affermata (art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012) e ribadita (art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012) la regola della pattuizione del compenso all'atto del conferimento dell'incarico, non può postularsi la coesistenza di un sistema di liquidazione del credito del professionista rimesso alla sua associazione professionale secondo uno schema non dissimile da quello operante prima della generalizzata abrogazione del sistema tariffario. Se non al prezzo di tradire la duplice *voluntas legis* di liberalizzare

il mercato delle professioni e di non sottoporre il cliente a pretese che non siano state previamente concordate e rese a lui note (ancora una volta art. 9, comma 4, l. n. 27 del 2012 e art. 13, comma 5°, l. n. 247 del 2012).

Deve pertanto escludersi che il parere previsto dall'art. 9 della legge professionale coincida o sostituisca quello che l'art. 636 cpc poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'avvocato operante nel previgente sistema tariffario.

Il parere che l'Ordine rilascia all'interessato in forza dell'art. 9 può, piuttosto, svolgere un ruolo di supporto nel giudizio semplificato - ma a contraddittorio pieno - per la liquidazione del compenso dell'avvocato; ovvero potrà persuadere il cliente, anche al di fuori e prima del giudizio, circa la fondatezza e la congruità della pretesa del suo creditore essendo formulato sulla base degli stessi parametri ai quali il giudice farà riferimento nella sua attività tesa a liquidare il credito del professionista.

Deve, tuttavia, escludersi che su detto parere possa oggi fondarsi un comando giudiziale come quello contenuto nel decreto ingiuntivo – sebbene instabile in quanto passibile di opposizione – tanto più se si considera che secondo lo schema dell'art. 636 cpc al giudice è inibito di discostarsene se non per la correzione di meri errori materiali.

P.Q.M.

Rigetta la domanda.

Roma, 30 aprile 2018

Il Giudice
dott. Renato Castaldo